



PROVINCIA DI CUNEO
C O M U N E D I S A L U Z Z O
V E R B A L E
di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 218

OGGETTO: Appello cautelare al Consiglio di Stato avverso ordinanza T.A.R. Piemonte n. 510/2025 - Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento incarico all'Avvocatura comunale

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 15:25 in una sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta Comunale, partecipano come di seguito indicato i componenti:

	Pre- sente	As- sente
DEMARIA P.I. FRANCO	SINDACO	X
NEBERTI AVV. FRANCESCA	VICESINDACO	X
FALDA DOTT. ENRICO	ASSESSORE COMUNALE	X
ROSSO AVV. FIAMMETTA	ASSESSORE COMUNALE	X
GULLINO DR.SSA ATTILIA	ASSESSORE COMUNALE	X
BRAVO GEOM. GIANPIERO	ASSESSORE COMUNALE	X

Partecipa alla seduta il Signor DEMARCHI EROS, pro Sindaco del Municipio di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signor FLESIA CAPORGNO DOTT. PAOLO

Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor DEMARIA P.I. FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Segretario Generale Flesia Caporgno dott. Paolo;

Rilevato che l'istruttoria per la presente deliberazione è stata curata da Papa Avv. Carmelina – Responsabile dell'Avvocatura Comunale;

Premesso che in data 11 novembre u.s. è stato notificato al Comune di Saluzzo, a mezzo pec *ex art. 3 bis L. 53/94*, appello cautelare avanti al Consiglio di Stato - acquisito al protocollo dell'Ente in pari data (*sub n. 46254/2025* del Protocollo Generale) – avverso l'ordinanza cautelare n. 510/2025 pronunciata dal T.A.R. Piemonte in data 23 ottobre u.s. nel giudizio radicato dalla Società P. S.r.l.;

Premesso altresì che nell'impugnazione *de qua* è stata formulata istanza di abbreviazione dei termini, accolta dal Presidente della IV Sezione del Consiglio Stato adito con decreto n. 692 del 13 novembre 2025, notificato il successivo 14 novembre (acquisito il 17 novembre 2025 *sub n. 47010/2025* del Protocollo Generale), con fissazione della relativa udienza camerale per il prossimo 27 novembre;

Richiamata la D.G.C. n. 134 dell'8 luglio u.s. relativa alla costituzione in giudizio dell'Ente in relazione al ricorso giurisdizionale radicato innanzi al T.A.R. Piemonte dalla medesima P. S.r.l. avverso la nota datata 8.4.2025, con cui il Dirigente S.U.E.D. ha comunicato all'impresa la sussistenza di impedimenti ai lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra;

Preso atto che, all'esito della discussione cautelare fissata per il predetto ricorso di primo grado tenutasi il 23 ottobre u.s., il T,A.R. Piemonte ha respinto l'istanza cautelare avanzata dalla Società ricorrente, ritenendola priva del requisito del *fumus boni juris*;

Preso altresì atto che avverso tale pronuncia la Società P. è ora insorta con l'appello cautelare proposto avanti al Consiglio nei termini e nelle date dianzi indicate;

Ritenuto di dover resistere anche in sede di impugnazione avanti al Consiglio di Stato, insistendo nella difesa degli interessi sottesi, anche al fine di non veder vanificate le ragioni dell'Ente, che mira a salvaguardare l'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio e a prevenire l'applicazione distorta dei principi vigenti in materia urbanistica;

Ravvisata la necessità di deliberare tempestivamente in merito alla costituzione in giudizio in oggetto, stante l'urgenza connessa ai ristretti termini a disposizione in vista dell'udienza camerale già fissata innanzi al IV Sezione del Consiglio di Stato per il 27 novembre p.v.;

Rilevato che le pronunce della Suprema Corte (Cass. 7 giugno 2004 n. 10787; Cass. 16 giugno 2005 n. 12868), alla luce della legislazione vigente in materia di ordinamento locali, hanno chiarito che, se - da un lato – competono al Dirigente in quanto essenzialmente gestionali l'autorizzazione alla lite e l'affidamento dell'incarico per la difesa in giudizio dell'Ente, resta dall'altro ferma in capo al Sindaco - in quanto legale rappresentante dell'Amministrazione - la competenza a rilasciare la procura alle liti in favore del professionista individuato, salvo che lo Statuto Comunale non stabilisca diversamente;

Considerato che tale orientamento giurisprudenziale pare essere ormai consolidato in tal senso, come di evince anche dal tenore delle circolari prefettizie n. 9776/13.12/Area II del 19 maggio 2005 e n. 15125/13.12/Area II del 15 luglio 2005, rispettivamente pervenute a questo Comune in data 24 maggio e 26 luglio 2005;

Rilevato altresì che il vigente Statuto di Saluzzo, all'art. 37, comma 1°, lett. e) stabilisce che il Sindaco “rappresenta in giudizio il Comune in tutti i procedimenti avanti all'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado, tanto sotto il profilo attivo, quanto quello passivo, previa autorizzazione della Giunta Comunale”;

Richiamato l'art. 57 del Regolamento comunale sugli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 dell'8 giugno 2005 e ss.mm.ii;

Dato atto che, all'interno della struttura dell'Ente, esiste un ufficio competente a gestire il contenzioso anche mediante l'assunzione del patrocinio in giudizio e che, nel caso di specie, l'incarico viene conferito alla titolare dell'Ufficio Legale, in quanto unico soggetto dell'ufficio abilitato all'esercizio della professione forense;

Visto l'art. 48 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Amministrativo di Staff – Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica in data 19.11.2025;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data 19.11.2025;
- parere favorevole del Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile in data 19.11.2025;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco - al fine di tutelare gli interessi e le ragioni del Comune di Saluzzo nonché per le motivazioni evidenziate in premessa - a resistere nell'appello cautelare proposto avanti al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 510/2025, pronunciata dal T.A.R. Piemonte in data 23 ottobre u.s. per il ricorso giurisdizionale radicato da P. S.r.l. avverso il provvedimento datato 8.4.2025, con cui il Responsabile S.U.E.D. ha comunicato all'impresa la sussistenza di impedimenti ai lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra;
2. Di dare atto che la costituzione in giudizio dell'Ente è affidata all'Ufficio legale interno, nella persona della titolare Avv. Carmelina Papa, cui sarà assegnata procura speciale, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.C. n. 179 dell'8 giugno 2005 e ss.mm.ii.;
3. Di dare atto che le somme eventualmente dovute a titolo di compenso professionale ai sensi del vigente art. 59 dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi, verranno erogate utilizzando i fondi previsti nel Bilancio di previsione 2025 e/o successivi;
4. Di comunicare la presente all'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza;
Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per le ragioni sopra illustrate.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Demaria p.i. Franco

IL SEGRETARIO GENERALE

Flesia Caporgno dott. Paolo **

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa